

**Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella crisi di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a.**

CAPO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Sicurezza sul lavoro

CAPO II

SOGGETTI ASSEGNATARI, MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Art. 4 Soggetti assegnatari

Art. 5 Presentazione delle domande e parametri di proporzionalità di assegnazione delle risorse

Art. 6 Destinazione delle risorse assegnate

CAPO III

SOGGETTI DESTINATARI FINALI, OPERAZIONI AMMISSIBILI E REGIME DI AIUTO

Art. 7 Soggetti destinatari finali e operazioni ammissibili

Art. 8 Regime di aiuto

CAPO IV

OBBLIGHI, MONITORAGGIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 Obblighi dei soggetti assegnatari

Art. 10 Monitoraggio

Art. 11 Entrata in vigore

## CAPO I

### FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

#### **art. 1** Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e dell'articolo 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), disciplina criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse ai Confidi di cui all'articolo 7, comma 34, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia <<Legge finanziaria 2007>>), da destinare alla concessione di garanzie alle imprese aventi sede legale o operativa sul territorio regionale, che sono risultate coinvolte nella crisi di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in veste di azioniste o obbligazioniste.

#### **art. 2** Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 3/2015 ed al decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 123, per microimprese, piccole e medie imprese (PMI) si intendono le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### **art. 3** Sicurezza sul lavoro

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), l'assegnazione delle risorse di cui al presente regolamento è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 5, allegata all'istanza di assegnazione e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dall'assegnazione delle risorse. Ove queste siano già state erogate, il soggetto assegnatario e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituire l'importo alla Regione, comprensivo degli interessi legali.

## CAPO II

### SOGGETTI ASSEGNATARI, MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE

#### **art. 4** Soggetti assegnatari

1. Possono essere assegnatari delle risorse di cui al presente regolamento i soggetti di cui all'articolo 2,

comma 1, del regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 luglio 2007, n. 226 e successive modifiche, e di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali).

2. Sono esclusi dall'assegnazione delle risorse i soggetti destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

## **art. 5** Presentazione delle domande e parametri di proporzionalità di assegnazione delle risorse

1. La domanda è presentata alla Struttura regionale competente in materia di accesso al credito delle imprese dal legale rappresentante del soggetto richiedente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ed è corredata da:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente;
- b) copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda o, se già approvato, nell'anno di presentazione della domanda, nonché delle note integrative e della relazione sulla gestione approvata dall'assemblea dei soci;
- c) dichiarazione attestante gli elementi necessari all'applicazione dei parametri di cui al comma 2.

2. Le risorse di cui al presente regolamento sono assegnate, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1, ai soggetti richiedenti in base ai seguenti parametri di proporzionalità:

- a) per il 75% in proporzione alla quota del rischio a carico di ciascun soggetto richiedente relativo alle garanzie in essere rilasciate ad imprese aventi sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia su finanziamenti di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui al comma 1, lettera b);
- b) per il 25% in proporzione alla quota del rischio a carico di ciascun soggetto richiedente relativo alle garanzie in essere rilasciate ad imprese aventi sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia su finanziamenti di banche ed intermediari finanziari diversi dalle banche di cui alla lettera a) alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui al comma 1, lettera b).

## **art. 6** Destinazione delle risorse assegnate

1. Le risorse assegnate ai sensi del presente regolamento sono destinate alla costituzione da parte del soggetto assegnatario di apposito fondo rischi indisponibile dedicato esclusivamente alla concessione delle garanzie di cui al capo III.

2. Nella nota integrativa al bilancio di esercizio il soggetto assegnatario evidenzia la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le finalità di cui al presente regolamento.

### CAPO III

## SOGGETTI DESTINATARI FINALI, OPERAZIONI AMMISSIBILI E REGIME DI AIUTO

### **art. 7** Soggetti destinatari finali e operazioni ammissibili

1. Le risorse assegnate ai sensi del presente regolamento sono impiegate dai soggetti assegnatari per la concessione di garanzie a favore dei soggetti destinatari finali di cui al comma 2, in relazione ad operazioni bancarie e di finanziamento.

2. Possono ottenere le garanzie di cui al presente capo le PMI che possiedono i seguenti requisiti:

- a) essere attive ed iscritte al Registro delle imprese;
- b) avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale;

- c) risultare intestatarie di azioni o di obbligazioni di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a., rispettivamente, alla data del 2 dicembre 2015 ed alla data del 16 febbraio 2016.
3. Sono escluse dall'ottenimento delle garanzie le PMI:
- a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001.
- b) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;
- c) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, richiamati nell'allegato A.

## **art. 8** Regime di aiuto

1. Le agevolazioni a favore dei soggetti destinatari finali connesse alla concessione delle garanzie di cui al presente regolamento sono concesse ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013, tenuto conto dei tetti massimi e delle attività escluse di cui all'allegato A.
2. L'elemento di aiuto è determinato con le modalità definite dal "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (Aiuto di Stato n. 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.
3. Ai fini dell'applicazione della regola "de minimis", i pertinenti dati relativi agli eventuali aiuti ricevuti ai sensi della normativa "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso sono rilasciati al momento della presentazione della domanda da parte del soggetto destinatario finale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

## CAPO IV

### OBBLIGHI, MONITORAGGIO E DISPOSIZIONI FINALI

## **art. 9** Obblighi dei soggetti assegnatari

1. I soggetti assegnatari hanno l'obbligo di rispettare quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 6.
2. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, l'assegnazione è revocata e le somme assegnate sono restituite alla Regione in conformità all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

## **art. 10** Monitoraggio

1. Annualmente, entro 6 mesi dalla scadenza del loro esercizio contabile, i soggetti assegnatari trasmettono alla Struttura regionale competente in materia di accesso al credito delle imprese i dati relativi ai soggetti destinatari finali, all'importo delle garanzie rilasciate e delle agevolazioni concesse nel corso dell'esercizio scaduto a valere sulle risorse assegnate ai sensi del presente regolamento.

## **art. 11** Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

## **Allegato A)**

**(riferito all'articolo 8)**

### **REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013**

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis", tra l'altro:

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopraccitate lettere a) e b) opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 non beneficino degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie, se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

5. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere inoltre concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie, nel caso in cui il beneficiario sia una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B.

VISTO: IL PRESIDENTE